

**D. LGS. N. 81/08: COME SI APPLICA AI *COLLABORATORI PARROCCHIALI* E AI *LAVORATORI***

La sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dal D.Lgs. n. 81/08 (modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, Jobs Act) e si applica a tutti coloro che impegnano dei lavoratori (secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett. a) comprese le parrocchie che impiegano anche un solo lavoratore.

**1) Le attività realizzate grazie ai “Collaboratori parrocchiali” (c.d. volontari)**

La maggior parte (spesso la totalità) delle persone che operano e prestano servizio a favore della parrocchia e delle sue attività (di religione e culto e/o commerciali) lo fanno senza alcun compenso e non in ragione di un contratto di lavoro, ma in quanto sono e si sentono parte della comunità parrocchiale (per facilità si definiscono i volontari della parrocchia ma è più corretto definirli “*collaboratori parrocchiali*”).

Nei riguardi di questi collaboratori la parrocchia deve prestare l'attenzione richiesta dalla giustizia e dalla normativa comune al fine di evitare che si verifichino situazioni che possano arrecar loro danno durante il servizio.

Non vi è però ragione giuridica per doverli considerare dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e, dunque, non è richiesta né l'elaborazione del DVR né la nomina di un RSPP per gli ambienti ove si svolgono attività realizzate impiegando solo collaboratori parrocchiali diversi dai lavoratori.

Va ribadito che tale esclusione dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 non significa che la parrocchia possa trascurare la sicurezza degli ambienti (devono essere agibili e abitabili), delle attrezzature (devono essere a norma e non manomesse) e il modo in cui i collaboratori svolgono le attività negli ambienti parrocchiali (per es. si devono vietare azioni e lavori pericolosi o svolti da soli).

È, infine, necessario verificare che le coperture assicurative di responsabilità civile e contro gli infortuni si estendano anche a questi collaboratori diversi dai lavoratori.

**2) Le attività realizzate impiegando i lavoratori**

Quando invece la parrocchia impiega lavoratori (secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) deve provvedere tempestivamente:

- a) alla nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi degli artt. 17 e 31;
- b) alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c) all'informazione e alla formazione dei lavoratori.

**3) Le attività realizzate impiegando i lavoratori retribuiti con vouchers (lavoro accessorio)**

Quando il rapporto di lavoro è disciplinato nella forma del Lavoro Accessorio (art. 48-50, D.Lgs. n. 81/2015) si applica, invece, solo l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo al lavoro autonomo. Per questo collaboratore non è necessario elaborare il DVR o includerlo nel DVR già elaborato per altri lavoratori. Si raccomanda che anche a questi collaboratori la parrocchia dia adeguata illustrazione della configurazione dei luoghi di lavoro e delle loro eventuali peculiarità.

Va precisato che la parrocchia potrebbe avere sia lavoratori ex art. 2, D.Lgs. n. 81/2008, sia collaboratori retribuiti con i vouchers del lavoro accessorio: per ciascun lavoratore la parrocchia dovrà osservare la relativa disciplina in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

**4) Le attività realizzate impiegando sia i lavoratori che i volontari**

Infine occorre prestare attenzione agli ambienti ove operano sia lavoratori, sia collaboratori parrocchiali (per es. la segreteria parrocchiale che impegna una segretaria assunta part-time e alcuni collaboratori non retribuiti, oppure l'ambiente della chiesa ove lavora un sacrestano retribuito e – saltuariamente – un gruppo di parrocchiani che aiuta per le pulizie settimanali): in tal caso è necessario applicare ai lavoratori la disciplina di cui al D. Lgs. n. 81/08 (*in primis* adottare il DVR e nominare il RSPP), ma occorre anche dare puntuali informazioni ai collaboratori per evitare che la loro azione interferisca (creando pericolo) con l'opera dei lavoratori.

**COSA FARE**

Come ampiamente illustrato in occasione dei Convegni promossi dall'Avvocatura lo scorso mese di ottobre e negli articoli pubblicati in *exLege*, per le situazioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3, la parrocchia (nella persona del parroco) non può restare inattiva ma DEVE SUBITO provvedere alla nomina del RSPP e alla adozione del DVR, nonché alla formazione del/dei lavoratori.

A tal proposito l'indicazione dell'Avvocatura è duplice:

1. la parrocchia si affidi ad un professionista abilitato sottoscrivendo un'apposita *lettera di incarico* (retribuito),
2. le parrocchie limitrofe (o anche un intero decanato) scelgano il medesimo professionista.

Per operare tale scelta è anche possibile chiedere in Avvocatura i riferimenti dei professionisti che hanno partecipato a Convegni appositamente promossi per illustrare le attenzioni che si debbono avere per applicare correttamente il D.Lgs. n. 81/08 nelle parrocchie.

Un'ampia rassegna di documenti informativi ed esplicativi elaborati appositamente per le parrocchie (e i loro professionisti incaricati), nonché il facsimile di *lettera di incarico* sono disponibili all'indirizzo [www.chiesadimilano.it/avvocatura](http://www.chiesadimilano.it/avvocatura) (cassetto: Lavoro).

Don Lorenzo Simonelli  
Avvocato Generale